

- 2) Se la risposta alla prima questione pregiudiziale sarebbe diversa nel caso in cui si applichino a norma di legge e siano soggetti a sindacato giurisdizionale criteri oggettivi per decidere di disporre la revoca del distacco, ma non sia previsto alcun criterio del genere sottoposto a controllo giurisdizionale per la selezione dei giudici da distaccare.
- 3) Qualora si risponda alla prima questione pregiudiziale nel senso che il distacco di giudici è consentito a tali condizioni qualora si applichino regole oggettive, se si debba tener conto, nell'esaminare in che misura le disposizioni nazionali siano in contrasto con il requisito di assicurare sufficienti rimedi giurisdizionali ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non solo dei criteri previsti dalla legge, ma anche delle modalità della loro applicazione da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie.
- 4) Se la decisione 2006/929/CE della Commissione debba essere interpretata nel senso che la risposta alle tre questioni pregiudiziali che precedono sarebbe diversa qualora si accertasse una prassi nazionale sui distacchi fondata su una normativa simile a quella attualmente vigente e ciò comportasse contestazioni nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica istituito da detta decisione.
- 5) Qualora si accerti che le disposizioni nazionali sul distacco di giudici eventualmente violino l'obbligo di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, se detta disposizione debba in tal caso essere interpretata nel senso che esclude che un giudice nazionale possa ricevere istruzioni vincolanti da un giudice di grado superiore il cui collegio giudicante includa un giudice distaccato, e a quali condizioni ciò valga. Se siano in particolare affette da un vizio procedurale istruzioni che non riguardano il merito della controversia, ma prescrivono il compimento di determinati atti processuali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il
20 dicembre 2021 — Procedimento penale a carico di ZhU e RD**

(Causa C-805/21)

(2022/C 138/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento penale principale

ZhU e RD

Questione pregiudiziale

Se un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui un autoveicolo utilizzato per il deposito di una grande quantità di prodotti soggetti ad accisa (sigarette) e privi di contrassegno fiscale non costituisce un bene strumentale sia compatibile con l'articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42⁽¹⁾ o, in subordine, con l'articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
21 dicembre 2021 — Procedimento penale a carico di TF**

(Causa C-806/21)

(2022/C 138/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parte nel procedimento penale principale

TF